



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 25 novembre 2022

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 31 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹
sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L'allegato 4 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è sostituito della versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

25 novembre 2022

Ufficio federale dell'agricoltura:
Christian Hofer

¹ RS 916.01

Allegato 4
(art. 31 cpv. 2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
20 000 t lorde	4 gennaio – 31 dicembre
20 000 t lorde	1° marzo – 31 dicembre
10 000 t lorde	3 maggio – 31 dicembre
10 000 t lorde	5 settembre – 31 dicembre
10 000 t lorde	7 novembre – 31 dicembre